

**LAVORO**

DINAMICAPLUS EVENTI CATASTROFALI

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI AI BENI.

IL PRESENTE SET INFORMATIVO È COMPOSTO DA:

- DIP - Documento informativo precontrattuale
- DIP aggiuntivo - Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione comprensive di glossario

Il Set Informativo deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.

PAGINA NON UTILIZZABILE

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Contratto di assicurazione contro i danni ai beni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofici



Che cosa è assicurato?

SETTORE A - CALAMITA' NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI

- ✓ Indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate (fabbricato, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, apparecchiature elettroniche, cose particolari e terreni), dai seguenti eventi: terremoto (sisma), alluvione, inondazione ed esondazione, frana e le altre perdite economiche che possono derivarne (danni consequenziali, oneri di urbanizzazione, onorari e spese del perito, i guasti alle cose assicurate).

Garanzie facoltative

Allagamento – Spese di demolizione e sgombero – Danni indiretti a diaria

SETTORE B - DANNI AI BENI NON COMPRESI NEL SETTORE A

- ✓ Indennizza i danni materiali e diretti causati ad arredamento, merci, merci periodiche derivanti da terremoto (sisma), alluvione, inondazione ed esondazione, frana e allagamento, ove attivata.



Che cosa non è assicurato?

SETTORE A - CALAMITA' NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI

E SETTORE B – DANNI A BENI NON COMPRESI NEL SETTORE A

- ✗ conseguenza diretta o indiretta di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, azione tumultuosa
- ✗ verificatisi in occasione di atti di, insurrezione, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi, nonché i danni causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- ✗ derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive. Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:
 - Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in esso su qualsiasi sito diverso da una centrale nucleare;
 - Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per:
 - La generazione di energia nucleare;
 - o
 - La produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare;
 - La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono.

È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno

- ✗ causati da o dovuti a dolo del Contraente o dell'Assicurato
- ✗ che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito degli eventi garantiti;
- ✗ causati da grandine, vento, trombe d'aria, uragani e tempeste;
- ✗ causati da gelo o neve;
- ✗ cedimento e/o smottamento del terreno se non causato da Frana;
- ✗ di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento e contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- ✗ indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei Beni Assicurati;
- ✗ di smarrimento o di Furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
- ✗ alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- ✗ di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;

- ✗ causati da guasto o rottura degli impianti di estinzione, idrici, igienici, termici e tecnici salvo che siano provocati da eventi indennizzabili a termini di polizza;
- ✗ relativi a beni e/o calamità naturali e/o eventi catastrofici – e/o in ogni caso danni – non espressamente richiamati nella presente copertura assicurativa, anche se direttamente conseguenti o connessi al verificarsi di uno degli Eventi Assicurati (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, danni indiretti a diaria);
- ✗ quando causati da un programma o un insieme di programmi informatici progettati o utilizzati in modo dannoso o utilizzati per errore, i danni:
 - di qualsiasi natura alle informazioni e/o ai dati su tutti i supporti informatici (anche durante la trasmissione ed il trattamento), così come le violazioni all'autenticità, all'integrità o alla riservatezza di queste informazioni e/o dati;
 - derivanti dall'impossibilità totale o parziale, per l'assicurato, di utilizzare o di accedere alle informazioni e/o ai dati da lui detenuti o a quelli dei suoi fornitori o clienti, incluse le spese e le perdite, anche operative, che ne derivino;
- ✗ di natura estetica, salvo siano provocati da eventi indennizzabili a termini di Polizza;
- ✗ causati da eventi calamitosi e catastrofici non suscettibili di Indennizzo ai sensi della Legge n. 213 del 30 Dicembre 2023 e successive modifiche ed integrazioni.
- ✗ La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.
- ✗ A maggior chiarimento e ai fini di una migliore comprensione delle condizioni contrattuali, si precisa che la Società non indennizza i danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o in connessione con una malattia contagiosa e/o trasmissibile, un'epidemia, una pandemia, un'enzootia, un'epizootia o la paura o la minaccia (effettiva o percepita) di esse.

COSE ESCLUSE DALL'ASSICURAZIONE

- ✗ Valori;
- ✗ Beni in leasing se assistiti da analoga copertura assicurativa;
- ✗ Impianti fotovoltaici e solari termici che non siano al servizio del fabbricato in cui si svolge l'attività assicurata;
- ✗ Beni Assicurati posti all'aperto eccetto gli impianti fissi per natura e destinazione che non siano strumentali all'esercizio dell'impresa e non rientranti nell'obbligo assicurativo;
- ✗ Fabbricati e loro contenuto che non siano costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio o la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio, salvo che detti fabbricati non siano stati oggetto di sanatoria o non sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono;
- ✗ Fabbricati costruiti in aree golenali;
- ✗ Fabbricati in corso di costruzione, ristrutturazione e ampliamento;
- ✗ Gru, cavi aerei, camini, tende, tendoni, antenne e installazioni a servizio delle stesse, che non siano strumentali all'esercizio dell'impresa e non rientranti nell'obbligo assicurativo;
- ✗ Impianti e attrezzature sportive che non siano strumentali all'esercizio dell'impresa e non rientranti nell'obbligo assicurativo;
- ✗ Preziosi (se non di uso industriale inerente all'attività assicurata);

- ✗ Arredamento;
- ✗ Oggetti pregiati con valore superiore ad € 5.000,00 per singolo oggetto;
- ✗ Boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere, serre e serre a tunnel;
- ✗ Merci;
- ✗ Aereomobili, droni;
- ✗ Veicoli iscritti al PRA e natanti;
- ✗ Argini, dighe, bacini artificiali e non, canali, miniere, moli e pontili, piattaforme off-shore, oleodotti, linee di distribuzione o trasmissione aeree e relative strutture portanti se collocate a una distanza superiore a 200 metri (in linea d'aria) dalla ubicazione assicurata, linee ferroviarie fuori dal perimetro dell'impresa assicurata.



Ci sono limiti di copertura?

Le condizioni di assicurazione prevedono:

- ✗ all'interno di ogni settore, per alcune garanzie, l'applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo.



Dove vale la copertura?

✓ L'assicurazione è valida nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti potrebbero comportare effetti sulla prestazione.



Quando e come devo pagare?

Il Premio annuo deve essere pagato al rilascio della polizza. Puoi chiedere il frazionamento in rate semestrali, trimestrali e mensili (con SDD) con l'applicazione di un aumento rispettivamente del 2% e del 3% e del 4%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze stabilite.

Puoi pagare il premio tramite assegno bancario, postale o circolare; bonifico e/o altro mezzo di pagamento bancario, postale o elettronico; denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo d'imposte.

Il contratto è soggetto ad adeguamento automatico per indicizzazione sulla base dell'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati (FOI) pubblicato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

Il Premio può essere rideterminato ad ogni scadenza contrattuale in funzione di possibili circostanze sopravvenute che determinino un incremento del fabbisogno tariffario e garantire la sostenibilità tecnica del Contratto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La polizza ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio e dura 1 anno senza necessità di disdetta, la polizza rimarrà comunque operante sino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza.

Relativamente alle garanzie "Terremoto (Sisma)", "Alluvione, inondazione ed esondazione", "Frana", "Allagamento" (qualora operante) è previsto il decorso di un periodo temporale di 10 giorni, durante il quale queste non operano (Termini di Carenza).



Come posso disdire la polizza?

L'assicurazione termina automaticamente alla data indicata nel contratto, senza obbligo di invio di disdetta.

PAGINA NON UTILIZZABILE

Assicurazione Danni ai beni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Groupama
Assicurazioni

Prodotto: DinamicaPlus Eventi Catastrofali

Data: 09/2025 - Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 – 00144 Roma, Italia. Tel. +39 06/3018.1, fax +39 06/80210.831, www.groupama.it – info@groupama.it – PEC: groupama@legalmail.it

Groupama Assicurazioni S.p.A., Partita IVA 00885741009, è una società iscritta nel Registro Imprese di Roma – Codice fiscale e numero di iscrizione 00411140585. È Impresa sottoposta al controllo da parte dell'IVASS ed iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A095S. Groupama Assicurazioni S.p.A. è diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio – avente sede legale in Francia: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg.

Alla data dell'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2024, il patrimonio netto della Compagnia ammonta a 629,2 milioni di euro ed il risultato economico dell'esercizio è pari a 11,6 Milioni di euro. L'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è 221.12%. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR), disponibile sul sito internet dell'Impresa <https://www.groupama.it/conoscerci/governance-e-risultati-economici>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Le coperture assicurative sono operanti se richiamate in Polizza ed è stato pagato il relativo premio.

L'ampiezza dell'impegno di Groupama Assicurazioni S.p.A. è rapportato ai massimali, alle somme assicurate e ai limiti di indennizzo, franchigie e scoperti indicati in Polizza e nelle Condizioni di Assicurazione e concordate con il contraente.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO: non previste

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO:

- **SETTORE A – CALAMITA' NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI:**
 - **GARANZIA FACOLTATIVA "ALLAGAMENTO" (Art. 20):** indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, con esclusione del terreno, causati da allagamento (compreso flash flood);
 - **GARANZIA FACOLTATIVA "SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO" (Art. 21):** indennizza le spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire e trattare presso idonea discarica autorizzata i residui del sinistro;
 - **GARANZIA FACOLTATIVA "DANNI INDIRETTI A DIARIA" (Art. 22):** riconosce un importo forfettario per ogni giorno lavorativo di totale/parziale forzata inattività;
- **SETTORE B – BENI NON COMPRESI NEL SETTORE A:**
 - **GARANZIA FACOLTATIVA "ARREDAMENTO" (Art. 23):** indennizza i danni materiali e diretti all'arredamento;
 - **GARANZIA FACOLTATIVA "MERCÌ" (Art. 24):** indennizza i danni materiali e diretti alle merci;
 - **GARANZIA FACOLTATIVA "MERCÌ PERIODICHE" (Art. 25):** in aumento a quanto garantito alla partita merci, indennizza la ulteriore somma assicurata a questo titolo.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

La polizza prevede per ciascun settore di garanzia delle esclusioni specifiche. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito:

SETTORE A – CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI

- **ESCLUSIONI SPECIFICHE DELLA GARANZIA TERREMOTO (Art. 16):**

- maremoto;
- alluvioni, inondazioni ed esondazioni;
- allagamento, mareggiata, marea, penetrazione di acqua marina, umidità, stillicidio, trasudamento e infiltrazione;
- frane, valanghe e slavine;
- eruzione vulcanica, bradisismo e subsidenza;

- **ESCLUSIONI SPECIFICHE DELLA GARANZIA ALLUVIONE, INONDAZIONE ED ESONDAZIONE (Art. 17):**

- danni a cose mobili all'aperto che non siano strumentali all'esercizio dell'impresa e non rientranti nell'obbligo assicurativo;
- danni avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine;
- danni causati da terremoto, eruzione vulcanica, bradisismo, maremoto, allagamento, frane, valanghe, slavine, cedimento o smottamento del terreno;
- danni causati da allagamento, compreso flash flood, mareggiata, marea, penetrazione di acqua marina, variazione della falda freatica, umidità, stillicidio trasudamento, infiltrazione;
- danni causati da rotture di dighe e fognature;
- danni alle merci (qualora assicurate) con specifiche caratteristiche;

- **ESCLUSIONI SPECIFICHE DELLA GARANZIA FRANA (Art. 18):**

- danni a cose mobili all'aperto che non siano strumentali all'esercizio dell'impresa e non rientranti nell'obbligo assicurativo;
- danni causati da terremoto, alluvione, inondazione, esondazione, eruzione vulcanica, bradisismo, maremoto, allagamento, valanghe, slavine e subsidenza;
- movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra;
- danni alle merci (qualora assicurate) con specifiche caratteristiche;
- danni causati da frane dovute ad errori di progettazione/costruzione nel riporto o di lavori di scavo di pendii naturali o artificiali.

SETTORE B – BENI NON COMPRESI NEL SETTORE A: sono previste le stesse esclusioni del SETTORE A.



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto di assicurazione contiene limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, nonché condizioni di sospensione della garanzia, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

Il contratto prevede, inoltre, per alcune garanzie limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.



A chi è rivolto questo prodotto?

Prodotto multigaranzia contro i danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofici rivolto a:

- Tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del Codice civile, escluse le Imprese Agricole;
- Tutti i soggetti che esercitano attività di impresa, microimpresa e studio professionale anche se non soggetti all'obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 2188 del Codice civile, con sede legale in Italia o aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia;
- Proprietari di immobili adibiti ad attività di impresa svolta da terzi.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: La quota parte percepita in media dagli intermediari per questo prodotto è pari al 18%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice

Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami - Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - fax: +39 06 80210.979 - E-mail: reclami@groupama.it La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.

All'IVASS

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it, info su www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Il tentativo di mediazione è obbligatorio ed è condizione di procedibilità.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Groupama Assicurazioni S.p.A.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Non previsti

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le imposte vanno applicate sui premi imponibili (premio imponibile più eventuali diritti) nella misura prevista dalle disposizioni ministeriali vigenti alla data di incasso del corrispondente premio di ciascun Settore di garanzia operante.
---	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. *HOME INSURANCE*), PERTANTO, DOPO LA SOTTOSCRIZIONE, POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO (RICHIESTA MODIFICHE ANAGRAFICHE, DENUNCIA SINISTRI, PAGAMENTI)

PAGINA NON UTILIZZABILE



Groupama
Assicurazioni

LAVORO

DINAMICAPLUS EVENTI CATASTROFALI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Documento redatto secondo le linee guida
“Contratti Semplici e Chiari”

Premessa	3
Glossario	4
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	9
Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio - Buona fede	9
Art. 2 Altre assicurazioni	9
Art. 3 Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie	9
Art. 4 Modifiche dell'assicurazione	10
Art. 5 Diminuzione del rischio	10
Art. 6 Recesso in caso di sinistro	10
Art. 7 Durata dell'assicurazione e periodo di assicurazione	10
Art. 8 Oneri fiscali	10
Art. 9 Foro competente	10
Art. 10 Adeguamento automatico delle somme assicurate e dei premi	10
Art. 11 Revisione del premio	11
Art. 12 Rinvio alle norme di legge	11
SETTORE A - CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI	12
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI	12
Art. 13 Oggetto dell'assicurazione	12
Art. 14 Esclusioni generali	12
Art. 15 Cose escluse dall'assicurazione	13
Art. 16 Esclusioni specifiche inerenti alla garanzia terremoto	14
Art. 17 Esclusioni specifiche inerenti alle garanzie alluvione, inondazione ed esondazione	14
Art. 18 Esclusioni specifiche inerenti alla garanzia frana	15
Art. 19 Termini di carenza	15
CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA	16
<u>GARANZIE FACOLTATIVE</u>	16
Art. 20 Garanzia facoltativa "A" - Allagamento	16
<u>GARANZIE FACOLTATIVE A PARTITA SEPARATA</u>	
Art. 21 Garanzia facoltativa - spese di demolizione e sgombero	16
Art. 22 Garanzia facoltativa - danni indiretti a diaria	16
<u>TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO</u>	
<u>SETTORE A - CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI</u>	17
SETTORE B - BENI NON COMPRESI NEL SETTORE A	18
Art. 23 Garanzia facoltativa - arredamento	18
Art. 24 Garanzia facoltativa - merci	18
Art. 25 Garanzia facoltativa - merci periodiche	18
<u>TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO:</u>	
<u>SETTORE B - BENI NON COMPRESI NEL SETTORE A</u>	18
NORME COMUNI AI SETTORI A - CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI E B - BENI NON COMPRESI NEL SETTORE A	19
Art. 26 Forma di copertura	19
Art. 27 Estensione territoriale	19
<u>LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE</u>	19

NORME COMUNI AI SETTORI A - CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI E B - BENI NON COMPRESI NEL SETTORE A	20
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	20
Art. 28 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	20
Art. 29 Ispezione delle cose assicurate	20
Art. 30 Obblighi in caso di sinistro	20
Art. 31 Esagerazione dolosa del danno	20
Art. 32 Procedura per la valutazione del danno	20
Art. 33 Mandato dei periti	21
Art. 34 Operazioni peritali	21
Art. 35 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno	21
Art. 36 Assicurazione parziale	22
Art. 37 Assicurazione presso diversi assicuratori	23
Art. 38 Anticipo indennizzo	23
Art. 39 Limite massimo dell'indennizzo	23
Art. 40 Pagamento dell'indennizzo	23

Premessa

Le Condizioni di Assicurazione riportate nelle pagine che seguono costituiscono parte integrante della Polizza mod. 220483 stipulata dal Contraente.

Resta pertanto inteso che:

- **si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate in Polizza;**
- **l'assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati in Polizza, fatti salvi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie eventualmente previste in Polizza o nei singoli settori delle Condizioni di Assicurazione.**

Le Definizioni riportate nelle Condizioni di Assicurazione hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.

Avvertenza

Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del testo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 209/05, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono state evidenziate con stampa su fondo rosso nelle Condizioni di Assicurazione (mod. 220485 Ed. 09/2025).

GLOSSARIO

Nel testo delle Condizioni di Assicurazione si incontrano spesso le parole e i termini elencati, ai quali la Società e il Contraente attribuiscono il significato di seguito espresso, che assume pieno valore ai fini dell'interpretazione della normativa contrattuale:

ALLAGAMENTO

Eccesso o accumulo d'acqua in luogo normalmente asciutto non dovuto a Inondazione, Esondazione, Alluvione, rotture accidentali.

ALLUVIONE, INONDAZIONE ED ESONDAZIONE:

Fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo sinistro le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

I sistemi elettronici per l'elaborazione, la trasmissione e la ricezione dei dati e relativi accessori, unità centrali e unità periferiche ad esse collegate, personal computer, fotocopiatrici, macchine per scrivere e calcolare, centralini telefonici, impianti telefax, apparecchi elettromedicali, impianti di prevenzione, di rilevazione e di allarme. Elaboratori di processo o di automazione ed ogni altra apparecchiatura elettronica inerente all'impresa.

ARREDAMENTO

Arredi, scaffalature, mobili e arredamento d'ufficio, cancelleria, stampati, macchine per scrivere e per calcolo, armadi di sicurezza o corazzati, indumenti del personale, mobili, arredamento, oggetti pregiati e quant'altro ad uso domestico posti anche nell'abitazione dell'Assicurato o del custode, insegne esterne ed interne, tende esterne e simili, pannelli, stucchi, decorazioni e simili non aventi valore artistico, il tutto posto nella/e ubicazione/i dell'impresa assicurata, salvo che i suddetti beni siano strumentali all'esercizio dell'impresa. In tal caso, detti beni strumentali rientrano all'interno della partita "Attrezzature Industriali e Commerciali".

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione ovvero:

- l'impresa con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, ad esclusione delle imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile (imprese Agricole);
- tutti i soggetti che esercitano attività di impresa, microimpresa e studio professionale anche se non soggetti all'obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 2188 del Codice civile, con sede legale in Italia o aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia;
- i proprietari di immobili adibiti ad attività di impresa svolta da terzi.

ASSICURAZIONE

Il contratto mediante il quale la Società, dietro il pagamento da parte del Contraente del premio pattuito, si obbliga a mantenere indenne l'Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a lui causato da un sinistro.

ATTIVITÀ ASSICURATA

L'attività di impresa di tipo industriale, commerciale, artigianale, finanziaria, amministrativa e di servizi, svolta dall'Assicurato e indicata in Polizza (mod. 220483)

ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

Attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.

CONTRAENTE

Il soggetto che sottoscrive l'assicurazione e paga il premio.

COPERTURA DEL TETTO

Il complesso degli elementi del tetto, escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.

COSE PARTICOLARI

Cose particolari:

- archivi, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: cartacei, magnetici, ottici e simili, documenti, registri, microfilm, fotocolor;

- modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- dati, supporto di dati e software in licenza d'uso.

DANNI INDIRECTI

Danni derivanti all'assicurato:

- dall'impossibilità di usare o impiegare, in tutto o in parte, il bene assicurato colpito da un sinistro;
- da esborsi o spese impreviste in conseguenza di un sinistro.

DANNO INDENNIZZABILE

Danno il cui ammontare viene determinato in base alle condizioni di assicurazione e applicando i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti eventualmente previsti.

DATI

Informazioni organizzate in complessi logicamente strutturati, elaborabili a mezzo di software in licenza d'uso.

DIPENDENZE

Si considerano "dipendenze": i locali costituenti magazzini, uffici, depositi, centri elaborazione dati, le abitazioni e le relative pertinenze, locali in cui si svolgono le attività di carattere sociale e aziendale, le rimesse ed officine di manutenzione, i laboratori di ricerca, prova, controllo e collaudo, le centrali termiche, le cabine di trasformazione energia elettrica, le sale compressori e i reparti trattamento acque, le aree recintate risultanti di proprietà dell'impresa assicurata o concesse in uso con regolare contratto alla stessa, accessori all'attività assicurata, ubicate al di fuori dell'impresa **non oltre 200 metri (in linea d'aria)**, dove comunque non si effettua attività di produzione o vendita.

ESPLOSIONE

Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

EVENTI ASSICURATI

Si intendono i terremoti (sismi), le alluvioni, le frane, le inondazioni, le esondazioni e gli allagamenti

FABBRICATO

L'intera costruzione edile - ovvero la porzione della stessa (comprese le quote di proprietà comune in presenza di fabbricati in condominio) in cui si svolge l'attività assicurata - e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, impianti fotovoltaici o pannelli solari termici al servizio del fabbricato; altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni. Sono comprese le tensostrutture, tendostrutture, strutture pressostatiche e dehors, purché strumentali all'esercizio dell'attività assicurata.

FLASH FLOOD

Rapido allagamento dovuto ad accumulo esterno d'acqua causato da piogge intense in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua.

FRANA

Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. Sono considerate come singolo sinistro le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

FRANCHIGIA

Importo fisso convenuto in polizza, calcolato in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata e dedotto dall'indennizzo in caso di sinistro, che rimane in carico all'Assicurato.

FURTO

Reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, così come disciplinato dall'art. 624 del Codice Penale.

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Impianto destinato alla produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, installato a regola d'arte, fissato agli appositi sostegni, collaudato e collegato alla rete del GSE. L'impianto comprende supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, apparecchiature di controllo o rilevazione, linee di

distribuzione o trasmissione di energia. A maggior precisazione, sono compresi nella presente definizione anche gli accumulatori/batterie (detti anche Sistemi di Accumulo), collegati all'impianto, purché posti sottotetto del fabbricato assicurato.

IMPIANTO SOLARE TERMICO

Impianto destinato alla produzione di energia termica mediante conversione diretta della radiazione solare in calore, ad uno o più circuiti indipendenti per il riscaldamento di acqua, riscaldamento e raffrescamento degli ambienti, installato a regola d'arte, fissato agli appositi sostegni e con inclinazione adeguata, collaudato e collegato alla rete. L'impianto comprende supporti, staffe, moduli di scambiatori di calore, apparecchiature di controllo o rilevazione, linee di distribuzione dell'acqua sino all'unione con l'impianto idrico del fabbricato assicurato. A maggior precisazione, sono compresi nella presente definizione anche gli accumulatori/batterie (detti anche sistemi di accumulo), collegati all'impianto, purché posti sottotetto dei locali in uso al Contraente/Assicurato.

IMPIANTO IDRICO, IGIENICO E DI RISCALDAMENTO

Insieme di tubazioni, condutture ed apparecchiature in dotazione permanente al fabbricato, destinate alla distribuzione dell'acqua, al convogliamento nei sistemi di scarico esterni al fabbricato, allo smaltimento delle acque anche piovane.

IMPIANTI E MACCHINARI

Tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività dell'impresa assicurata.

IMPLOSIONE

Repentino dirompersi o cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

IMPRESA

L'insieme dei beni aziendali, mobili e immobili, di proprietà o a conduzione dell'Assicurato, esclusi quelli in leasing - se assistiti da analoga copertura assicurativa -, posti nell'ubicazione/i del rischio indicata/e in Polizza (mod. 220483), nei quali viene esercitata l'attività dichiarata in Polizza (mod. 220483). Tale attività può essere esercitata in un unico locale o in più locali tra loro direttamente comunicanti posti nell'impresa indicata in Polizza (mod. 220483); l'assicurazione è operante anche quando i beni assicurati sono contenuti in locali tra di loro non comunicanti, costituenti reparti separati, dipendenze e/o depositi accessori dell'attività assicurata, posti anche in altro fabbricato separato, purché ubicato a non oltre 200 metri (in linea d'aria) dall'impresa.

INCENDIO

Combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

INFIAMMABILI

Si considerano "infiammabili" sostanze e prodotti non classificati "esplosivi" - ad eccezione delle soluzioni idro-alcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che corrispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° centigradi;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. per la Sanità 17 dicembre 1977 - allegato V.

LIMITE DI INDENNIZZO

Importo massimo corrisposto per sinistro e anno assicurativo che viene liquidato dalla Società in caso di sinistro; quando è previsto un sottolimito questo è da intendersi quale parte del limite di indennizzo.

MAREGGIATA

Moto ondosso del mare causato dall'azione del vento.

MAREMOTO

Serie di onde marine di eccezionali dimensioni che si generano a seguito di terremoto.

MERCI

Merci, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, natanti, nonché veicoli a motore iscritti e/o iscrivibili al P.R.A. nel caso in cui l'attività assicurata ne preveda la vendita, produzione e/o la riparazione, comprese le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali, compresi "infiammabili" e "merci speciali", esclusi "esplosivi".

MERCI SPECIALI

Celluloide (grezza ed oggetti di), espansite, schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa, materie plastiche espansive o alveolari, imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci). Non si considerano "merci speciali" quelle entrate a far parte del prodotto finito.

OGGETTI PREGIATI

Quadri, tappeti, arazzi, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi preziosi), pellicce, oggetti e servizi di argenteria quando non siano oggetto dell'attività assicurata.

PARTITA

Insieme delle cose assicurate con una unica Somma Assicurata.

POLIZZA

Il documento contrattuale, sottoscritto dalle Parti, che prova l'Assicurazione.

PREMIO

Il corrispettivo che il Contraente versa alla Società per l'Assicurazione.

PREZIOSI

Gioielli, metalli preziosi (oro e platino) lavorati o grezzi, oggetti di metallo prezioso, pietre preziose, perle naturali o di coltura, corallo, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate in metallo prezioso.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

RECESSO

Scioglimento del vincolo contrattuale.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

SCOPERTO

La quota percentuale del danno che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato;

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

SINISTRO

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

SISTEMI DI ACCUMULO

È un insieme di accumulatori o batterie che stoccano l'energia prodotta dagli impianti di energia rinnovabile che non viene immediatamente consumata.

SOCIETÀ

Groupama Assicurazioni S.p.A.

SOFTWARE IN LICENZA D'USO

Sequenze di informazioni non modificabili dall'Assicurato e reperibili sul mercato costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti.

SMOTTAMENTO DEL TERRENO

Scivolamento del terreno lungo un versante inclinato, causato da infiltrazioni d'acqua nei materiali costituenti il suolo.

SOMMA ASSICURATA

La somma indicata in Polizza che rappresenta il limite massimo di Indennizzo in caso di Sinistro.

SPESE DI URBANIZZAZIONE

Costi e/o oneri che dovessero gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione del fabbricato, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

STRUTTURE PRESSOSTATICHE

Strutture realizzate con materiali mantenuti in posizione tramite pressione in genere forzata dell'aria.

SUPPORTI DI DATI

Qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda e banda perforata) usato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente. Per "dato" s'intende l'insieme delle informazioni logicamente strutturate, memorizzate dall'Assicurato ed elaborabili da parte di programmi, con esclusione dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali, nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall'Assicurato.

TENDOSTRUTTURE

Strutture aventi uno scheletro portante indipendente, anche se ancorato al fabbricato, con telo di copertura e tamponamento di forma piana e non fondamentale ai fini del calcolo o della stabilità della struttura.

TENSOSTRUTTURE

Strutture i cui elementi risultano prevalentemente sollecitati a sforzi di trazione.

TERREMOTO (SISMA)

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro.

TERRENO

Strato superficiale che ricopre la crosta terrestre riferito all'ubicazione indicata in Polizza (mod. 220483) in cui l'Assicurato (mod. 220483) svolge l'attività indicata in Polizza.

TETTO

Complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene)

UBICAZIONE

La localizzazione dell'insieme coordinato di beni dell'impresa, mobili e immobili, posti all'interno di un'area delimitata costituente il terreno pertinenziale. Il tutto, di proprietà o a conduzione dell'Assicurato per la relativa attività d'impresa come descritta in Polizza.

VALORE INTERO

Forma di assicurazione che copre la totalità delle cose assicurate e deve quindi corrispondere all'intero valore. Se viene garantito un importo inferiore, l'Assicurato, in caso di sinistro, sopporta la parte proporzionale dei danni, secondo il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

VALORI

Denaro, valuta estera, carte valori, carte e/o schede di qualsiasi genere rappresentanti un valore, titoli di credito, valori bollati e postali.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**ART. 1****DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO - BUONA FEDE**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile. Resta comunque inteso che la mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio così come le inesatte o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

ART. 2**ALTRE ASSICURAZIONI (vedere anche Art. 37)**

Il Contraente e/o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

ART. 3**PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLE GARANZIE**

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 19 l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, ove previsto il frazionamento del premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1901 del Codice Civile. Il pagamento del premio, solo in caso di frazionamento mensile, può avvenire anche mediante addebito diretto "SDD" sul conto corrente del Contraente. Il Contraente dovrà, in fase di stipula, compilare e sottoscrivere il relativo mandato di addebito diretto sul conto corrente ("mandato SDD") fornito dalla Società così come, in caso di modifica del conto corrente, dovrà darne avviso e compilarne uno nuovo per garantire la continuità dei versamenti. Le richieste di variazione o modifica del mandato SDD dovranno essere effettuate presso il proprio intermediario di riferimento. La Società si impegna a recepire tali variazioni non oltre sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Nel caso in cui sia stato convenuto il pagamento con periodicità mensile mediante addebito diretto "SDD", resta convenuto che:

- le prime tre mensilità sono corrisposte in Agenzia all'atto della sottoscrizione;
- l'SDD sarà attivato dalla 4° mensilità.

Si precisa che per ciascuna mensilità da corrispondere con "mandato SDD" saranno esperiti al più due tentativi di addebito, in caso di mancato buon fine anche del secondo tentativo la copertura resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo alla scadenza insoluta e l'addebito SDD è sospeso. Il Contraente dovrà, quindi, recarsi in Agenzia per il pagamento delle rate insolute, la riattivazione della copertura assicurativa e del pagamento premi per le successive rate ai sensi e per gli effetti dell'art. 1901 C.C.

Qualora nei 6 mesi dalla scadenza della prima mensilità omessa il Contraente adempia al suo obbligo di pagamento presso l'Agenzia di tutte le mensilità scadute e non pagate, l'assicurazione riprende effetto nei termini sopra previsti. Decorsi 6 mesi dalla scadenza senza che il Contraente abbia provveduto al pagamento il contratto è risolto di diritto.

Fatta eccezione per l'ipotesi in cui sia stato convenuto il pagamento con SDD, il premio deve essere pagato all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società e, quali che siano le modalità di pagamento convenute, è interamente dovuto per l'annualità in corso, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

ART. 4**MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto e sottoscritte dalle Parti Contraenti.

ART. 5**DIMINUZIONE DEL RISCHIO**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 6**RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione, con preavviso di 30 giorni dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata (A/R)/ posta elettronica certificata (PEC). In tale caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 7**DURATA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE**

Il contratto è di durata annuale e si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza necessità di disdetta; tuttavia, la polizza rimarrà operante sino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza contrattuale o, se precedente, sino alla data di decorrenza di nuovo contratto per il medesimo rischio.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e prima della sua naturale scadenza, esso potrà avere anche durata superiore all'anno e alla scadenza di quest'ultimo, si applica il disposto di cui al precedente capoverso.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una durata diversa, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

La Società, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, può mettere a disposizione del Contraente presso l'agenzia alla quale è assegnato il contratto, le nuove condizioni di premio e di polizza. L'accettazione da parte del Contraente della proposta di rinnovo si intende espressa con il pagamento del nuovo premio da parte del Contraente contro il rilascio di quietanza.

ART. 8**ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione, secondo le norme di legge, sono a carico del Contraente.

ART. 9**FORO COMPETENTE**

Il Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero del luogo ove ha sede la Direzione della Società, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.

ART. 10**ADEGUAMENTO AUTOMATICO DELLE SOMME ASSICURATE E DEI PREMI**

L'adeguamento automatico delle somme assicurate e dei premi di cui al testo che segue è operante automaticamente e il numero di indice iniziale è indicato nella Polizza (mod. 220483). Tutte le garanzie previste dalla presente polizza sono soggette ad aggiornamento automatico mediante riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica (di seguito denominato ISTAT). Pertanto, i valori di base e gli altri importi figuranti nel contratto, nonché i relativi premi, saranno modificati proporzionalmente alle variazioni dell'indice di scadenza in rapporto all'indice iniziale qui di seguito definiti. L'indice iniziale, di cui viene fornita indicazione in Polizza (mod. 220483), è l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall'ISTAT nel mese di giugno dell'anno precedente a quello di stipula dell'assicurazione. L'indice di scadenza, che sarà riportato su ciascuna quietanza di premio, è costituito dall'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall'ISTAT nel mese di giugno dell'anno precedente a quello della data della quietanza. Le variazioni in negativo dell'indice non comportano adeguamento. Qualora venisse sospesa o comunque non effettuata la pubblicazione ufficiale dell'indice, potrà essere preso come riferimento un altro indice pubblicato dall'ISTAT simile a quello dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, la cui validità deve tuttavia essere limitata al periodo di una rata annuale di premio, salvo rinnovo da convenirsi di volta in volta.

Gli aumenti delle somme assicurate, dei massimali, dei limiti di indennizzo (franchigie escluse) - se espressi

in cifra assoluta – e del premio, seguono l'andamento dell'indice. Nei 30 giorni del termine stabilito all'art. 3 – “Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie” verrà considerato in vigore l'indice riportato sulla relativa quietanza di premio scaduta e non ancora saldata.

ART. 11**REVISIONE DEL PREMIO**

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 7, ultimo capoverso, la Società, fermo quanto previsto all'art. 10, si riserva di rideterminare il Premio ad ogni scadenza contrattuale in funzione di possibili circostanze sopravvenute che determinino un incremento del fabbisogno tariffario e garantire la sostenibilità tecnica del Contratto.

ART. 12**RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

L'Assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le disposizioni di legge.

SETTORE A - CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI**COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI****ART. 13****OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società indennizza l'Assicurato, entro le somme assicurate e nei limiti indicati in Polizza (mod. 220483), i danni materiali e diretti alle cose assicurate alle partite:

- Fabbricato
- Impianti e macchinari
- Attrezzature (industriali e commerciali), apparecchiature elettroniche, cose particolari
- Terreni

come indicate in Polizza (mod. 220483), anche se di proprietà di terzi, nella/e ubicazione/i descritta/e in polizza, causati dai seguenti eventi:

- a) Terremoto (sisma);
- b) Alluvione, Inondazione ed Esondazione;
- c) Frana.

La Società indennizza, altresì, nei limiti delle somme assicurate e purché conseguenti agli eventi di cui sopra, o quelli garantito dalla garanzia facoltativa A - Allagamento, qualora operante:

1 - i danni consequenziali

i danni materiali conseguenti agli eventi garantiti in Polizza (mod. 220483) che abbiano colpito le cose assicurate e causati da:

- Incendio, Esplosione, Scoppio,
- sviluppo di fumi, gas, vapori;
- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- mancato o anormale funzionamento di Apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
- colaggio o fuoriuscita di liquidi;

2 - gli oneri di urbanizzazione necessarie per la ricostruzione del fabbricato; questa garanzia è prestata a "primo rischio assoluto" con il limite del 5% della somma assicurata sopra il Fabbricato con il massimo di euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, e fermo quanto previsto dall'art. 39;

3 - Gli onorari e spese del perito: la Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'art. 32 nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito. Questa garanzia è prestata con il limite del 5% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo di euro 15.000,00 e fermo quanto previsto dall'art. 39;

4 - i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente prodotti dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di Polizza.

Agli effetti delle garanzie Terremoto, Alluvione, Inondazione, Esondazione e Frana il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato in base ai limiti di indennizzo, Franchigie / Scoperti indicati in Polizza (mod. 220483).

ART. 14**ESCLUSIONI GENERALI**

Sono esclusi i danni:

- a) Conseguenza diretta o indiretta di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, azione tumultuose;
- b) Verificatisi in occasione di atti di, insurrezione, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi, nonché i danni causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- c) Derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive. Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:

- I. Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in esso su qualsiasi sito diverso da una centrale nucleare;
- II. Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per:
 - a. La generazione di energia nucleare;
 - o
 - b. La produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare;
- III. La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono.

È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno

- d) Causati da o dovuti a dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- e) Che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito degli eventi garantiti;
- f) Causati da grandine, vento, trombe d'aria, uragani e tempeste;
- g) Causati da gelo o neve;
- h) Cedimento e/o smottamento del terreno se non causato da Frana;
- i) Di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento e contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- j) Indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei Beni Assicurati;
- k) Di smarrimento o di Furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
- l) Alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- m) Di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
- n) Causati da guasto o rottura degli impianti di estinzione, idrici, igienici, termici e tecnici salvo che siano provocati da eventi indennizzabili a termini di polizza;
- o) Relativi a beni e/o calamità naturali e/o eventi catastrofici - e/o in ogni caso danni - non espressamente richiamati nella presente copertura assicurativa, anche se direttamente conseguenti o connessi al verificarsi di uno degli Eventi Assicurati (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, danni indiretti a diaria);
- p) Quando causati da un programma o un insieme di programmi informatici progettati o utilizzati in modo dannoso o utilizzati per errore, i danni:
 - di qualsiasi natura alle informazioni e/o ai dati su tutti i supporti informatici (anche durante la trasmissione ed il trattamento), così come le violazioni all'autenticità, all'integrità o alla riservatezza di queste informazioni e/o dati;
 - derivanti dall'impossibilità totale o parziale, per l'assicurato, di utilizzare o di accedere alle informazioni e/o ai dati da lui detenuti o a quelli dei suoi fornitori o clienti, incluse le spese e le perdite, anche operative, che ne derivino;
- q) Di natura estetica, salvo siano provocati da eventi indennizzabili a termini di Polizza;
- r) Causati da eventi calamitosi e catastrofici non suscettibili di Indennizzo ai sensi della Legge n. 213 del 30 Dicembre 2023 e successive modifiche ed integrazioni.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

A maggior chiarimento e ai fini di una migliore comprensione delle condizioni contrattuali, si precisa che la Società non indennizza i danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o in connessione con una malattia contagiosa e/o trasmissibile, un'epidemia, una pandemia, un'enzoozia, un'epizoozia o la paura o la minaccia (effettiva o percepita) di esse.

ART. 15

COSE ESCLUSE DALL'ASSICURAZIONE

- a) Valori;
- b) Beni in leasing, se assistiti da analoga copertura assicurativa;
- c) Impianti fotovoltaici e solari termici che non siano al servizio del fabbricato in cui si svolge l'attività assicurata;
- d) Beni Assicurati posti all'aperto eccetto gli impianti fissi per natura e destinazione che non siano strumen-

- tali all'esercizio dell'impresa e non rientranti nell'obbligo assicurativo;
- e) Fabbricati e loro contenuto che non siano costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio o la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio, salvo che detti fabbricati non siano stati oggetto di sanatoria o non sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono;
 - f) Fabbricati costruiti in aree golenali;
 - g) Fabbricati in corso di costruzione, ristrutturazione e ampliamento;
 - h) Gru, cavi aerei, camini, tende, tendoni, antenne e installazioni a servizio delle stesse, che non siano strumentali all'esercizio dell'impresa e non rientranti nell'obbligo assicurativo;
 - i) Impianti e attrezzature sportive che non siano strumentali all'esercizio dell'impresa e non rientranti nell'obbligo assicurativo;
 - j) Preziosi (se non di uso industriale inerente all'attività assicurata);
 - k) Arredamento;
 - l) Oggetti pregiati con valore superiore ad euro 5.000,00 per singolo oggetto;
 - m) Boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere, serre e serre a tunnel;
 - n) Merci;
 - o) Aereomobili, droni;
 - p) Veicoli iscritti al PRA e natanti;
 - q) Argini, dighe, bacini artificiali e non, canali, miniere, moli e pontili, piattaforme off-shore, oleodotti, linee di distribuzione o trasmissione aeree e relative strutture portanti se collocate a una distanza superiore a 200 metri (in linea d'aria) dalla ubicazione assicurata, linee ferroviarie fuori dal perimetro dell'impresa assicurata.

ART. 16**ESCLUSIONI SPECIFICHE INERENTI ALLA GARANZIA TERREMOTO**

Sono esclusi i danni causati da:

- a) Maremoto;
- b) Alluvioni, Inondazioni e Esondazioni;
- c) Allagamento, mareggiata, marea, penetrazione di acqua marina umidità, stillicidio trasudamento e infiltrazione;
- d) Frane, valanghe e slavine;
- e) Eruzione vulcanica, bradisismo e subsidenza.

Agli effetti della presente garanzia, le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro". Pertanto, i danni ascrivibili alla garanzia Terremoto e attribuibili ad unico evento calamitoso sono considerati "singolo sinistro" purché avvenuti nel periodo di efficacia dell'assicurazione.

ART. 17**ESCLUSIONI SPECIFICHE INERENTI ALLE GARANZIE ALLUVIONE, INONDAZIONE ED ESONDAZIONE**

Sono esclusi i danni:

- a) A cose mobili all'aperto che non siano strumentali all'esercizio dell'impresa e non rientranti nell'obbligo assicurativo;
- b) Avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine;
- c) Causati da terremoto, eruzione vulcanica, bradisismo, maremoto, allagamento, frane, valanghe, slavine, cedimento o smottamento del terreno;
- d) Causati da allagamento, compreso flash flood, mareggiata, marea, penetrazione di acqua marina, variazione della falda freatica, umidità, stillicidio trasudamento, infiltrazione;
- e) Causati da rotture di dighe e fognature;
- f) Alle merci (qualora assicurate):
 - la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento, salvo quelle che per loro caratteristiche non possono essere posizionate su pallet, pedane o altri tipi di supporto di altezza pari ad almeno 12 cm;
 - contenute in tendostrutture, tensostrutture e strutture pressostatiche;
 - poste in locali interrati o seminterrati;
 - poste all'aperto.

Agli effetti delle presenti garanzie, gli eventi verificatesi 72 ore successive a ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuiti ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro". Pertanto, i danni ascrivibili alle garanzie Alluvione, Inondazione e Esondazione, e attribuibili ad unico evento calamitoso sono considerati "singolo sinistro" purché avvenuti nel periodo di efficacia dell'assicurazione.

ART. 18**ESCLUSIONI SPECIFICHE INERENTI ALLA GARANZIA FRANA**

Sono esclusi i danni:

- a) A cose mobili all'aperto che non siano strumentali all'esercizio dell'impresa e non rientranti nell'obbligo assicurativo;
- b) Causati da terremoto, alluvione, inondazione, esondazione, eruzione vulcanica, bradisismo, maremoto, allagamento, valanghe, slavine e subsidenza;
- c) Movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra;
- d) Alle merci (qualora assicurate):
 - contenute in tendostrutture, tensostrutture e strutture pressostatiche;
 - poste all'aperto.
- e) Causati da frane dovute ad errori di progettazione/costruzione nel riporto o di lavori di scavo di pendii naturali o artificiali.

Agli effetti della presente garanzia, gli eventi verificatesi 72 ore successive a ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuiti ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro". Pertanto, i danni ascrivibili alla garanzia Frana, e attribuibili ad unico evento calamitoso sono considerati "singolo sinistro" purché avvenuti nel periodo di efficacia dell'assicurazione.

ART. 19**TERMINI DI CARENZA**

A parziale deroga dell'art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie, con riferimento alla garanzia:

- Terremoto, se l'assicurazione è stipulata successivamente al verificarsi di un evento sismico il cui epicentro è stato registrato entro la distanza di 20 Km dall'ubicazione dell'attività assicurata, la stessa decorre dalle ore 24 del 10° giorno successivo all'evento;
- Alluvione, Inondazione ed Esondazione, Frana e Allagamento (qualora assicurato), le stesse decorrono dalle ore 24 del 10° giorno successivo alla a quello di effetto del presente contratto;

se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti, hanno effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

- a) Per gli assicurati con contratto emesso in sostituzione, senza interruzioni temporali della copertura, di altro contratto stipulato con la Società e riguardante la stessa ubicazione, le medesime cose assicurate e la stessa garanzia: il Termine di Carenza di 10 giorni non viene computato dalla data di effetto del presente contratto, ma dalla data di effetto del contratto sostituito. Per le diverse garanzie il Termine di Carenza sopra indicato decorre dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il premio o la rata di premio è stato pagato, altrimenti, dalle ore 24 del giorno del pagamento.
- b) Per gli assicurati con contratto emesso dalla Società in continuità, senza interruzioni temporali della copertura, di altro contratto stipulato con diverso Assicuratore e riguardante la stessa ubicazione, le medesime cose assicurate e la stessa garanzia: il Termine di Carenza di 10 giorni non viene computato dalla data di effetto del presente contratto, ma dalla data di effetto del contratto precedentemente stipulato con diverso Assicuratore. Per le diverse garanzie il Termine di Carenza sopra indicato decorre dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il premio o la rata di premio è stato pagato, altrimenti, dalle ore 24 del giorno del pagamento.

CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA

GARANZIE FACOLTATIVE

ART. 20

GARANZIA FACOLTATIVA "A" - ALLAGAMENTO

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220483)

A parziale deroga dell'art. 17 lettera d), la Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate alle partite indicate in Polizza (mod. 220483), con esclusione del Terreno, anche se di proprietà di terzi, nella/e ubicazione/i descritta/e in polizza (mod. 220483), causati da allagamento, compreso il flash flood.

Ferme restando le esclusioni di cui all'art. 14 e all'art. 17, in quanto non espressamente derogate, la Società non indennizza i danni:

- a) A cose mobili all'aperto;
- b) Al terreno;
- c) Causati da inondazione, alluvione, esondazione, mareggiata, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina;
- d) Di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- e) Avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine;
- f) A cose contenute in locali interrati o seminterrati;
- g) Alle merci (qualora assicurate):
 - la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento, qualora assicurate;
 - contenute in tendostrutture, tensostrutture e strutture pressostatiche;
 - poste in locali interrati o seminterrati;
 - poste all'aperto.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato in base ai limiti di indennizzo, Franchigie / Scoperti indicati in Polizza (mod. 220483).

GARANZIE FACOLTATIVE A PARTITA SEPARATA

ART. 21

GARANZIA FACOLTATIVA - SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220483) sia indicata la relativa somma assicurata.

La Società risponde delle spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire e trattare presso idonea discarica autorizzata i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza sino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo.

Questa garanzia è prestata a "primo rischio assoluto".

ART. 22

GARANZIA FACOLTATIVA - DANNI INDIRETTI A DIARIA

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220483) sia indicata la relativa somma assicurata.

A parziale deroga dell'art. 14 lettera j), nel caso di forzata interruzione dell'attività assicurata causata da sinistro indennizzabile a termini polizza la Società riconoscerà all'Assicurato un importo forfettario, specificato in Polizza (mod. 220483), per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività.

Qualora detta forzata inattività fosse parziale l'importo forfettario giornaliero sarà ridotto della metà.

Ferme restando le esclusioni di cui all'art. 14, in quanto non espressamente derogate, la Società non indennizza i danni conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

Questa garanzia è prestata con il limite di giorni 90 per sinistro e per anno assicurativo e l'indennizzo sarà liquidato a partire dal 6° giorno successivo a quello in cui si è verificata la forzata interruzione dell'attività. A maggior chiarimento e ai fini di una migliore comprensione delle condizioni contrattuali, si precisa che la Società non indennizza i danni conseguenti all'inattività direttamente o indirettamente causata, derivante o in connessione con una malattia contagiosa e/o trasmissibile, un'epidemia, una pandemia, un'enzoozia, un'epizoozia o la paura o la minaccia (effettiva o percepita) di esse.

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO:
SETTORE A - CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI

1) Per Somme Assicurate fino ad euro 1.000.000 (per il totale complessivo delle ubicazioni assicurate)

GARANZIE	SCOPERTO PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Terremoto (sisma) (art. 13)	15%		Somma assicurata rispettivamente per ciascuna partita / ubicazione
Alluvione Inondazione Esondazione (art. 13)	15%		Somma assicurata rispettivamente per ciascuna partita / ubicazione
Frana (art. 13)	15%		Somma assicurata rispettivamente per ciascuna partita / ubicazione

2) Per Somme Assicurate da euro 1.000.001 ad euro 30.000.000 (per il totale complessivo delle ubicazioni assicurate)

GARANZIE	SCOPERTO PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Terremoto (sisma) (art. 13)	15%		70% delle somme assicurate rispettivamente per ciascuna partita/ubicazione
Alluvione Inondazione Esondazione (art. 13)	15%		70% delle somme assicurate rispettivamente per ciascuna partita/ubicazione
Frana (art. 13)	15%		70% delle somme assicurate rispettivamente per ciascuna partita/ubicazione

3) Per Somme Assicurate superiori a euro 30.000.000 (per il totale complessivo delle ubicazioni assicurate)

GARANZIE	SCOPERTO PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Terremoto (sisma) (art. 13)	15%		Indicato in polizza
Alluvione Inondazione Esondazione (art. 13)	15%		Indicato in polizza
Frana (art. 13)	15%		Indicato in polizza

Per tutte le fasce di Somma Assicurata:

GARANZIE	SCOPERTO PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Oneri di urbanizzazione (art. 13 punto 2)			5% della somma assicurata sopra il Fabbricato con il massimo di euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Onorari e spese del perito (art. 13 punto 3)			5% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo di euro 15.000,00

Garanzie facoltative			
GARANZIE	SCOPERTO PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
"A" - Allagamento (art. 20)			Indicati in polizza

Garanzie facoltative a partita separata			
GARANZIE	SCOPERTO PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Spese di demolizione e sgombero (art. 21)			Sino alla concorrenza della somma assicurata indicata in Polizza
Danni indiretti a diaria (art. 22)		5 giorni	Sino alla concorrenza della somma assicurata indicata in Polizza

SETTORE B - BENI NON COMPRESI NEL SETTORE A**ART. 23****GARANZIA FACOLTATIVA - ARREDAMENTO**

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220483) sia indicata la relativa somma assicurata.

A deroga dell'esclusione di cui all'art.15 la Società indennizza i danni materiali e diretti all'arredamento, anche se di proprietà di terzi, nella/e ubicazione/i descritta/e in Polizza (mod. 220483), causati dagli eventi garantiti in Polizza (mod. 220483).

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato in base ai limiti di indennizzo, Franchigie / Scoperti previsti per le partite di cui al Settore A

ART. 24**GARANZIA FACOLTATIVA - MERCI**

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220483) sia indicata la relativa somma assicurata.

A deroga dell'esclusione di cui all'art. 15 la Società indennizza i danni materiali e diretti alle merci, anche se di proprietà di terzi, nella/e ubicazione/i descritta/e in Polizza (mod. 220483), causati dagli eventi garantiti in Polizza (mod. 220483).

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato in base ai limiti di indennizzo, Franchigie / Scoperti previsti per le partite di cui al Settore A

ART. 25**GARANZIA FACOLTATIVA - MERCI PERIODICHE**

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220483) sia indicata la relativa somma assicurata.

La Società - in aumento a quanto garantito alla partita merci - indennizza la ulteriore somma assicurata a questo titolo per i mesi indicati in Polizza (mod. 220483).

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato in base ai limiti di indennizzo, Franchigie / Scoperti previsti per le partite di cui al Settore A.

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO:**SETTORE B - BENI NON COMPRESI NEL SETTORE A**

GARANZIE	SCOPERTO PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Arredamento (art. 23)	Valgono quelli previsti in Polizza		
Merci (art. 24)	Valgono quelli previsti in Polizza		
Merci periodiche (art. 25)	Valgono quelli previsti in Polizza		

NORME COMUNI AI SETTORI A - CALAMITA' NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI E B - BENI NON COMPRESI NEL SETTORE A

ART. 26

FORMA DI COPERTURA

Tutte le garanzie sono prestate nella forma di copertura a Valore Intero salvo che per:

- il Terreno, di cui all'art. 13;
 - la garanzia Oneri di Urbanizzazione di cui all'art. 13
 - la garanzia facoltativa Spese di Demolizione e sgombero di cui all'art. 21
- che sono prestate a Primo Rischio Assoluto.

ART. 27

ESTENSIONE TERRITORIALE

La Polizza avrà vigore nei seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE GARANZIA

GARANZIA	DOVE
Tutte	Italia Stato della Città del Vaticano Repubblica di San Marino

NORME COMUNI AI SETTORI A - CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI E B - BENI NON COMPRESI NEL SETTORE A

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 28

TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 29

ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

ART. 30

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 da quando ne ha avuto conoscenza, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1913 del Codice Civile;
- ove previsto per legge, o in ogni caso se richiesto dalla Società, fare nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere immediatamente trasmessa alla Società;
- conservare e custodire tanto le cose salvate, quanto le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- fornire dimostrazione dei danni subiti predisponendo un elenco dettagliato con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la eventuale riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a), nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di danno alle merci, deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino e la documentazione analitica del costo relativo alle merci danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Relativamente alle apparecchiature elettroniche la riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro 8 giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie.

ART. 31

ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o danneggiate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae, danneggia o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui o gli indizi materiali del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 32

PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta delle Parti,

b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà salvo quanto previsto all'art. 13 numero 3.

ART. 33

MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 30;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti all'art. 35;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi di quanto disposto all'art. 32 lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, pregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 34

OPERAZIONI PERITALI

In caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate da sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

ART. 35

VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ciascuna partita e l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta in base ai seguenti criteri:

A - FABBRICATO

1. si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo escludendo soltanto il valore dell'area, compresi i maggiori costi per costruzione antisismica, quest'ultima solo se obbligatoria in base alle norme di legge in vigore per la zona; l'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o danneggiate e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

Resta convenuto che il pagamento dell'intero indennizzo avrà luogo solo dopo la ricostruzione o riparazione del fabbricato danneggiato con altro del tipo, genere e qualità di quello preesistente. La ricostruzione del fabbricato dovrà avvenire sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale (se non ne derivi aggravio per l'assicuratore) da realizzarsi entro i tempi tecnici necessari e comunque non oltre 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, salvo comprovata forza maggiore; qualora le opere non vengano realizzate nei termini di cui sopra, la Società limita l'indennizzo al valore delle cose assicurate al momento del sinistro applicando alle stime di cui al punto 1 il deprezzamento stabilito:

2. in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.

B - CONTENUTO

B1 - Macchinario, Attrezzature, Apparecchiature Elettroniche, Cose Particolari, Supporto di Dati e Arredamento

1. si stima la spesa necessaria per rimpiazzare le cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato.

L'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per il rimpiazzo a nuovo delle cose distrutte e per il ripristino di quelle soltanto danneggiate e deducendo poi da tale risultato il valore dei residui, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario. Resta convenuto che, in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascun bene facente parte del Contenuto B1 un importo superiore al doppio del relativo valore determinato applicando alle stime del punto 1. che precede un deprezzamento stabilito:

2. in relazione al tipo, qualità, funzionalità, stato di manutenzione e ad ogni altra circostanza concomitante.

Resta altresì convenuto che il pagamento dell'indennizzo per il rimpiazzo o ripristino avrà luogo solo dopo il rimpiazzo o ripristino del contenuto danneggiato con altro del tipo, genere e qualità di quello preesistente. Il rimpiazzo o ripristino dei beni distrutti, danneggiati dovrà realizzarsi entro i tempi tecnici necessari e comunque non oltre 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, salvo comprovata forza maggiore; qualora le opere o il rimpiazzo del contenuto non vengano realizzate nei termini di cui sopra, la Società limita l'indennizzo al valore delle cose assicurate al momento del sinistro determinato come stabilito al punto 2. che precede.

B2 - Merci, Infiammabili, Merci Speciali.

Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore di ciò che resta dopo il sinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario. Qualora risultino danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate dall'acquirente e che non risulti possibile sostituire con equivalenti merci illese, l'indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la consegna. L'avvenuta vendita dovrà essere comprovata da valida documentazione. Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro e le spese di rimozione e ricollocamento devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

B3 - Cose particolari.

Si stima il solo costo di riparazione o di ricostruzione delle cose particolari ridotto in relazione al loro stato, uso e utilizzabilità, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite e sarà comunque limitato alle sole spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dalla data del sinistro.

C - TERRENI

L'ammontare del danno si determina in base al costo di ripristino, ovvero la spesa necessaria sostenuta per i lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno a una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato. L'Assicurazione opera a Primo Rischio Assoluto.

ART. 36

ASSICURAZIONE PARZIALE E COMPENSAZIONE TRA PARTITE

Qualora il valore delle cose assicurate al momento del sinistro superi le rispettive somme assicurate (per ciascuna partita considerata separatamente) di una percentuale inferiore od uguale al 10% non si farà luogo all'applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile (assicurazione parziale). Se dalle stime fatte a norma dell'art. 35, risulta che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate (per ciascuna partita considerata separatamente) eccedeva di oltre il 10% le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno, entro il limite delle somme assicurate, in proporzione del rapporto tra le somme assicurate maggiorate del 10% ed il valore anzidetto calcolato al momento del sinistro.

Questa norma non si applica alle garanzie prestate a "primo rischio assoluto" (P.R.A.).

Se al momento del sinistro la somma assicurata sulla singola partita "Attrezzature" e/o "Impianti e Macchinari" e/o "Arredamento" risulta maggiore del valore accertato, la somma assicurata in eccedenza viene assegnata a "Attrezzature" e/o "Impianti e Macchinari" e/o "Arredamento" colpite o no dal sinistro, per le quali risulta insufficienza di Somma Assicurata.

La compensazione tra partite non si applica per le partite assicurate a primo rischio assoluto e per le "Merci Periodiche".

ART. 37

ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI (vedere anche Art. 2)

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori (art. 1910 del Codice Civile).

ART. 38

ANTICIPO INDENNIZZO

Limitatamente ai danni ai beni assicurati situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo "stato di ricostruzione di rilievo nazionale" ai sensi dell'art. 24 del codice della protezione civile (D.LGS. 2 gennaio 2018, n. 1) l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un anticipo sull'indennizzo.

E' prevista la liquidazione di un acconto pari al 30% del danno complessivamente indennizzabile, come stimato da perizia asseverata da un tecnico abilitato, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità. L'obbligazione della Società è condizionata al rispetto da parte del Contraente o dell'Assicurato degli obblighi previsti dall'art. 30.

Al fine del pagamento del suddetto anticipo:

- L'assicurato deve fare richiesta alla Società, entro il termine di novanta giorni dall'evento;
- La Società, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta, effettua un sopralluogo al fine di verificare lo stato dei luoghi e le effettive condizioni dei beni assicurati nonché la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi calamitosi;
- Entro cinque giorni dal sopralluogo, se non sorgono contestazioni sul danno e sulla sua riconducibilità causale agli eventi nei territori per i quali è stato dichiarato lo "stato di ricostruzione di rilievo nazionale", la Società liquida l'anticipo di indennizzo.

Se il sopralluogo non è effettuato nel termine di cui sopra l'impresa assicurativa provvede alla liquidazione entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Sono fatte salve le cause di nullità, annullabilità e risoluzione del contratto.

ART. 39

LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 40

PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e determinato l'indennizzo che risulta dovuto, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo stesso entro 30 giorni dalla ricezione dell'atto di transazione e quietanza sottoscritto dall'avente diritto. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente o l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art 14 lettera d).

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma
Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A095S - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg



Groupama
Assicurazioni